

DISCIPLINA DEL MECCANISMO DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO

**Approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica del [.]**

Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1	Oggetto	5
Articolo 2	Definizioni	5
Articolo 3	Modifica della Disciplina	11
TITOLO II	PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE	13
CAPO I	AMMISSIONE AL MACSE	13
Articolo 4	Requisiti soggettivi	13
Articolo 5	Richiesta di ammissione	14
Articolo 6	Abilitazione al Portale MACSE	14
CAPO II	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE	15
Articolo 7	Requisiti oggettivi	15
Articolo 8	Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio	18
CAPO III	SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL MACSE	22
Articolo 9	Verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita	22
Articolo 10	Sospensione ed esclusione dal MACSE	22
TITOLO III	FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO	23
CAPO I	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE	23
Articolo 11	Calcolo della Capacità qualificata	23
Articolo 12	Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste	24
Articolo 13	Determinazione dei contingenti assegnabili in ciascuna asta	24
CAPO II	FUNZIONAMENTO DELL'ASTA	25
Articolo 14	Finalità e caratteristiche delle aste	25

Articolo 15	Curva di domanda	25
Articolo 16	Presentazione delle Offerte	26
Articolo 17	Curva di offerta	27
Articolo 18	Algoritmo di selezione delle Offerte	28
Articolo 19	Comunicazioni in esito all'asta	29
TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI		30
CAPO I OBBLIGHI		30
Articolo 20	Obblighi degli Assegnatari	30
Articolo 21	Verifica degli obblighi	31
CAPO II RECESSO		33
Articolo 22	Diritto di recesso	33
CAPO III REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE		34
Articolo 23	Corrispettivo fisso	34
Articolo 24	Margine di contribuzione	35
Articolo 25	Penale per mancata realizzazione	36
Articolo 26	Penale per indisponibilità	37
Articolo 27	Penale in caso di risoluzione contrattuale	39
Articolo 28	Sospensione dei pagamenti	39
Articolo 29	Modalità di fatturazione e pagamento	40
TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE		41
CAPO I PRINCIPI GENERALI		41
Articolo 30	Sistema delle garanzie	41
CAPO II GARANZIA PRE-ASTA		41
Articolo 31	Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta	41

Articolo 32	Forma e durata della garanzia pre-asta	42
Articolo 33	Verifica della garanzia pre-asta	42
Articolo 34	Escussione della garanzia pre-asta	42
CAPO III	GARANZIA POST-ASTA	43
Articolo 35	Determinazione dell'importo della garanzia post-asta	43
Articolo 36	Forme e durata della garanzia post-asta	43
Articolo 37	Verifica della garanzia post-asta	44
Articolo 38	Escussione della garanzia post-asta	45
CAPO IV	FONDO DI GARANZIA	45
Articolo 39	Determinazione del contributo al fondo di garanzia	45
Articolo 40	Forma e durata del fondo di garanzia	46
Articolo 41	Verifica del contributo al fondo di garanzia	46
Articolo 42	Utilizzo del fondo di garanzia	47
TITOLO VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	48
Articolo 43	Disposizioni transitorie	48

Allegati

- Allegato 1 Richiesta di ammissione
- Allegato 2 Dichiarazione relativa ai SdS da qualificare
- Allegato 3 Contratto *standard* di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico
- Allegato 4 Accordo attuativo
- Allegato 5 Schema di fideiussione per garanzia post-asta
- Allegato 6 Modalità di definizione dei Contratti di *time shifting*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

- 1.1. La presente Disciplina e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito: MASE) del [..], contengono le regole di funzionamento del Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (nel seguito: MACSE) adottate ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210, e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: Autorità) con Delibera 247/2023/R/eel (nel seguito: Delibera).

Articolo 2 Definizioni

- 2.1. Oltre a quelle contenute nella Delibera e nel Codice di Rete, ai fini della presente Disciplina si applicano le seguenti definizioni:
- a. **Accordo attuativo:** è l'accordo attuativo del Contratto di cui all'Allegato 4, contenente le caratteristiche di tutti i sistemi di stoccaggio (nel seguito: SdS) oggetto di assegnazione in esito alla medesima asta, l'indicazione del Periodo di pianificazione e del Periodo di consegna, nonché il riferimento alla Relazione tecnica;
 - b. **Area:** è una porzione della rete rilevante rispetto alla quale Terna definisce il quantitativo minimo e il quantitativo massimo del contingente da assegnare ai SdS ivi localizzati;
 - c. **Assegnatario:** è il soggetto che, in esito alla partecipazione ad una Procedura concorsuale del MACSE, è assegnatario di un impegno di capacità relativo ad uno o più SdS;

- d. **Avvio della Procedura concorsuale:** corrisponde alla data della prima asta tra quelle organizzate all'interno di una singola Procedura concorsuale;
- e. **Capacità impegnata:** è la capacità afferente al singolo SdS che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta, espressa in valori interi di MWh;
- f. **Capacità qualificata:** è la capacità afferente al singolo SdS che risulta qualificata alla partecipazione all'asta, espressa in valori interi di MWh;
- g. **Capacità selezionata:** è la capacità afferente al singolo SdS che risulta selezionata in asta, espressa in valori interi di MWh;
- h. **Contratto:** è il contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, distinto per Tecnologia di riferimento, di cui all'Allegato 3. Il Contratto definisce i diritti e gli obblighi assunti in esito alle Procedure concorsuali, nonché le modalità di regolazione delle partite economiche;
- i. **Contratto di *time shifting*:** è il contratto standard di cui all'Articolo 11 dell'Allegato A alla Delibera;
- j. **Disciplina:** è la presente Disciplina del MACSE e i relativi allegati, approvati con Decreto del MASE del [..];
- k. **Disciplina del Mercato della capacità:** è la Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica approvata con Decreti del MASE (già Ministro della Transizione Ecologica e Ministro dello Sviluppo Economico);
- l. **Documento fabbisogni:** è il documento di cui all'Articolo 18, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210, che Terna aggiorna, con cadenza annuale, per definire le diverse tipologie di prestazioni che dovranno essere approvvigionate tramite il MACSE. Per ciascuna tipologia di prestazioni, Terna determina altresì la progressione temporale del Fabbisogno, illustrando la metodologia seguita per ottenere tali valori, come richiesto dalla Delibera;

- m. **Durata in carica:** per ciascun SdS, è il rapporto tra la Massima energia accumulabile e il prodotto tra la Potenza minima (in valore assoluto) e il Rendimento di carica-scarica;
- n. **Durata in scarica:** per ciascun SdS, è il rapporto tra la Massima energia accumulabile e la Potenza massima;
- o. **Fabbisogno:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è il quantitativo di nuova capacità di stoccaggio che, in ciascun anno, può essere approvvigionato tramite il MACSE;
- p. **GAUDÌ:** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, ai sensi dell'Articolo 9.3, lettera c) della Delibera ARG/elt 205/08 e della Delibera ARG/elt 124/10;
- q. **Livello efficiente di indisponibilità:** è il prodotto tra il numero massimo di ore annue in cui un SdS può considerarsi indisponibile, così come definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica, e la Capacità impegnata del SdS;
- r. **Massima energia accumulabile:** è l'energia massima che il SdS può ciclicamente accumulare nelle normali condizioni di funzionamento;
- s. **Obbligo di disponibilità:** è l'obbligo di rendere disponibile, per l'intero Periodo di consegna, la Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato secondo quanto stabilito dall'Articolo 6.3, lettere b) e c), dell'Allegato A alla Delibera;
- t. **Obbligo di realizzazione:** è l'obbligo di realizzare e abilitare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (nel seguito: MSD) entro l'inizio del Periodo di consegna ciascun SdS contrattualizzato;
- u. **Offerta:** con riferimento ad un SdS, è la coppia quantità-Premio, dove la quantità, espressa in valori interi di MWh, rappresenta la capacità di stoccaggio che il Partecipante intende offrire in asta. Tale quantità è non superiore alla Capacità qualificata;

- v. **Operatore di mercato:** è il soggetto abilitato a operare sulla Piattaforma del Gestore dei Mercati Energetici (nel seguito: GME);
- w. **Partecipante:** è il soggetto che è stato ammesso al MACSE;
- x. **Periodo di consegna:** è il periodo, definito nella Relazione tecnica, durante il quale il SdS contrattualizzato è soggetto all'Obbligo di disponibilità;
- y. **Periodo di pianificazione:** è il periodo, definito nella Relazione tecnica, che intercorre fra l'Avvio della Procedura concorsuale e l'inizio del Periodo di consegna;
- z. **Periodo di validità:** è la durata di ciascun Contratto di *time shifting*;
- aa. **Piattaforma del GME:** è la piattaforma centralizzata gestita dal GME per la negoziazione dei Contratti di *time shifting* di cui all'Articolo 13 dell'Allegato A alla Delibera;
- bb. **Portale MACSE:** è il portale internet ad accesso riservato predisposto da Terna per la raccolta di dati e informazioni nonché per le comunicazioni inerenti al MACSE;
- cc. **Potenza massima:** è la potenza massima che può essere stabilmente erogata dal SdS nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesto nel Codice di Rete);
- dd. **Potenza minima:** è la potenza massima che può essere stabilmente prelevata dal SdS nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesto nel Codice di Rete);
- ee. **Potenziamento:** è un intervento svolto su un impianto di pompaggio esistente che comporta, alternativamente:

- I. Un aumento, maggiore o uguale al 15%, di Massima energia accumulabile, di Potenza minima (in valore assoluto) e di Potenza massima;
 - II. Un aumento, maggiore o uguale al 15%, di Massima energia accumulabile e di Potenza minima (in valore assoluto);
 - III. Un aumento, maggiore o uguale al 15%, di Massima energia accumulabile e di Potenza massima;
 - IV. Un aumento, maggiore o uguale al 15%, di Massima energia accumulabile.
- ff. **Premio:** è un ammontare espresso in un numero intero di €/MWh-anno;
- gg. **Premio di riserva:** è il valore massimo del Premio che il Partecipante può offrire in asta, secondo quanto definito dall'Autorità in relazione ad una Procedura concorsuale;
- hh. **Premio marginale:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è il Premio più alto tra quelli relativi alle Offerte accettate;
- ii. **Procedura concorsuale:** è l'insieme delle aste indette simultaneamente per soddisfare il Fabbisogno relativo ad una data tipologia di prestazioni;
- jj. **Quota OPEX:** è il rapporto tra i costi fissi operativi annui e il Premio di riserva ed è pari al 10%;
- kk. **Relazione tecnica:** è la relazione che Terna pubblica almeno 180 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, per definire i parametri (e.g., durata del Periodo di pianificazione, durata del Periodo di consegna, Rendimento di carica-scarica) di ciascuna delle Tecnologie di riferimento identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale;

Parametri per la prima Procedura concorsuale

Sulla base dello Studio consultato da Terna in data 04/08/2023, le due Tecnologie di riferimento per la prima Procedura concorsuale saranno batterie agli ioni di litio e pompaggi idroelettrici.

Le batterie agli ioni di litio saranno caratterizzate da un Periodo di pianificazione compreso tra 1 e 3 anni e da un Periodo di consegna compreso tra 12 e 14 anni.

I pompaggi saranno caratterizzati da un Periodo di pianificazione compreso tra 5 e 7 anni e da un Periodo di consegna inferiore a 30 anni.

- ll. **Rendimento di carica-scarica:** è pari all'energia, espressa in MWh, che può essere immessa in rete per ogni MWh che il SdS ha precedentemente prelevato dalla stessa;
- mm. **Richiedente:** è il soggetto che presenta la richiesta di ammissione al MACSE, secondo lo schema di cui all'Allegato 1;
- nn. **Riconversione:** è un intervento effettuato su un impianto idroelettrico esistente volto alla riconversione in un impianto di pompaggio, che comporta almeno un aumento della Massima energia accumulabile e della Potenza minima (in valore assoluto);
- oo. **Sistema di Stoccaggio in Potenziamento:** è un impianto di pompaggio esistente, già qualificato alla presentazione di offerte sul Mercato del Giorno Prima (nel seguito: MGP) secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete, per il quale si intenda realizzare o risulti in fase di realizzazione uno degli interventi di Potenziamento di cui alla lettera ee del presente comma, da completare entro l'inizio del Periodo di consegna e per il quale siano state rilasciate le concessioni e le autorizzazioni al Potenziamento previste dalla normativa vigente;

- pp. **Sistema di Stoccaggio in Riconversione:** è un impianto idroelettrico esistente, già qualificato alla presentazione di offerte sul MGP secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete, per il quale si intenda realizzare o risulti in fase di realizzazione un intervento di Riconversione, da completare entro l'inizio del Periodo di consegna e per il quale siano state rilasciate le concessioni e autorizzazioni alla Riconversione in capacità di stoccaggio elettrico previste dalla normativa vigente;
- qq. **Sistema di Stoccaggio nuovo:** è un SdS che, entro il termine di cui all'Articolo 8.1, non sia mai stato connesso direttamente o indirettamente alla Rete di Trasmissione Nazionale né sia mai stato qualificato alla presentazione di offerte sul MGP secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete e per il quale siano state rilasciate le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio;
- rr. **Studio:** è lo studio sulle diverse tecnologie di stoccaggio elettrico di cui all'Articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera;
- ss. **Tecnologie di riferimento:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è l'insieme di tecnologie che lo Studio considera sufficientemente mature a soddisfarne il Fabbisogno;
- tt. **Unità commerciali di stoccaggio:** sono le unità commerciali attraverso cui gli Operatori di mercato titolari di Contratti di *time shifting* possono offrire sui mercati dell'energia e registrare accordi bilaterali sulla Piattaforma dei Conti Energia.

Articolo 3 **Modifica della Disciplina**

- 3.1. Terna predispone le modifiche della Disciplina e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet per la consultazione dei soggetti interessati. Tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini indicati, Terna trasmette le

proposte di modifica al MASE affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.

- 3.2. La procedura di cui al comma 3.1 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del MACSE. In questo caso la modifica, disposta da Terna, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet di Terna e viene tempestivamente trasmessa al MASE per approvazione. Qualora la modifica non sia approvata, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione a Terna della determinazione di mancata approvazione. Terna dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
- 3.3. Le modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione saranno recepite automaticamente nella Disciplina ad opera di Terna, che procederà al loro recepimento al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al comma 3.1.

TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE

CAPO I AMMISSIONE AL MACSE

Articolo 4 Requisiti soggettivi

- 4.1. Possono essere ammessi al MACSE i soggetti che rispettino i seguenti requisiti:
- a. Non siano inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
 - b. Non si trovino in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice civile, o non siano sottoposti al medesimo controllo e/o alla medesima direzione e coordinamento, ai sensi dell'Articolo 2497 del Codice civile e ss., o non abbiano uno o più amministratori in comune con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
 - c. Non siano in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure non sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure;
 - d. Non siano stati esclusi o sospesi dal MACSE, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10.

Ulteriori requisiti soggettivi

Si ritiene che l'elenco di cui sopra possa essere integrato con ulteriori requisiti come, ad esempio, i requisiti di onorabilità previsti nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023?

Articolo 5 Richiesta di ammissione

- 5.1. Il soggetto che intende essere ammesso al MACSE è tenuto a presentare la richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 4, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri e corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 5.2. La richiesta di ammissione deve pervenire a Terna almeno 120 giorni prima dell'Avvio della prima Procedura concorsuale alla quale il Richiedente intende partecipare.
- 5.3. Terna verifica la regolarità e la completezza della richiesta di ammissione presentata. Nel caso in cui la richiesta di ammissione sia irregolare o incompleta, Terna comunica al Richiedente gli adempimenti necessari per la sua regolarizzazione o integrazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione della richiesta nel termine indicato, Terna esclude il Richiedente dal MACSE, fornendo adeguata motivazione.
- 5.4. La richiesta di ammissione regolarmente presentata è valida per tutte le Procedure concorsuali. Il soggetto ammesso al MACSE è tenuto a presentare una nuova richiesta di ammissione in caso di modifica delle dichiarazioni e/o delle informazioni in essa contenute.

Articolo 6 Abilitazione al Portale MACSE

- 6.1. Entro 15 giorni dalla ricezione di una valida richiesta di ammissione, Terna abilita il Partecipante al Portale MACSE.
- 6.2. Per l'accesso al Portale MACSE, il Partecipante utilizza le credenziali di accesso al sistema MyTerna. I Partecipanti che, al momento dell'abilitazione, non sono in possesso di tali credenziali devono registrarsi sul sistema MyTerna.

- 6.3. Una volta abilitato, il Partecipante ha accesso al Portale MACSE ai fini dell'eventuale partecipazione a tutte le Procedure concorsuali successive.

CAPO II PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 7 Requisiti oggettivi

- 7.1. Un SdS nuovo che appartenga ad una delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura Concorsuale può essere qualificato a tale Procedura se:
- a. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio;
 - b. Il SdS ha Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;
 - c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
 - d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;
 - e. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE si impegna a rinunciare, per l'intera durata del Periodo di consegna, a qualsiasi incentivazione relativa al SdS per il quale richiede la qualifica.

- 7.2. Un SdS nuovo che non appartenga ad alcuna delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato a tale Procedura se:
- a. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni;
 - b. Il SdS ha Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale;
 - c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
 - d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;
 - e. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE si impegna a rinunciare, per l'intera durata del Periodo di consegna, a qualsiasi incentivazione relativa al SdS per il quale richiede la qualifica.
- 7.3. Un SdS in Riconversione può essere qualificato alla Procedura concorsuale se:
- a. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'intervento di Riconversione;
 - b. Il SdS ha Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

- c. L'unità di produzione idroelettrica da convertire in SdS non è stata qualificata al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE;
 - d. L'unità di produzione idroelettrica da convertire in SdS non è soggetta a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
 - e. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE si impegna a rinunciare, per l'intera durata del Periodo di consegna, a qualsiasi incentivazione relativa al SdS per il quale richiede la qualifica.
- 7.4. Un SdS in Potenziamento può essere qualificato alla Procedura concorsuale se:
- a. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'intervento di Potenziamento;
 - b. A seguito dell'intervento di Potenziamento, il Rendimento di carica-scarica del SdS nella sua interezza è almeno pari a quello previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;
 - c. Il SdS non è stato qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE, limitatamente alla capacità di stoccaggio relativa all'intervento di Potenziamento;
 - d. Il SdS non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
 - e. Il soggetto che è stato ammesso al MACSE si impegna a rinunciare, per l'intera durata del Periodo di consegna, a qualsiasi incentivazione relativa all'intervento di Potenziamento effettuato sul SdS per il quale richiede la qualifica.

Articolo 8 Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio

8.1. Almeno 40 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:

- a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 7.1:
 - I. Una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
 - Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.1, lettere a, b, c, d;
 - Contenga l'impegno di cui all'Articolo 7.1, lettera e;
 - II. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni nonché, se già disponibile in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;
 - IV. La Tecnologia di riferimento;
 - V. La Potenza massima, la Potenza minima, la Massima energia accumulabile e il Rendimento di carica-scarica;
- b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 7.2:
 - I. Una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
 - Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.2, lettere a, b, c, d;
 - Contenga l'impegno di cui all'Articolo 7.2, lettera e;

- II. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni nonché, se già disponibile in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;
 - IV. La tecnologia del SdS, allegando la documentazione tecnica che ne illustri il funzionamento;
 - V. La Potenza massima, la Potenza minima, la Massima energia accumulabile e il Rendimento di carica-scarica;
- c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 7.3:
- I. Una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
 - Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.3, lettere a, b, c, d;
 - Contenga l'impegno di cui all'Articolo 7.3, lettera e;
 - II. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione, come indicati in GAUDÌ prima degli interventi di Riconversione;
 - III. La nuova denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni nonché, se già disponibile in GAUDÌ, il nuovo codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - IV. La Potenza massima precedente all'intervento di Riconversione;

- V. La Potenza massima, la Potenza minima, la Massima energia accumulabile e il Rendimento di carica-scarica successivi all'intervento di Riconversione;
- VI. Un piano di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di Riconversione e che giustifichi la differenza tra quanto dichiarato ai punti IV e V della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve contenere le informazioni tecniche circa:
- L'installazione del sistema di sollevamento dell'acqua;
 - Se previsto dal progetto, l'ampliamento o la costruzione delle opere idrauliche appartenenti all'impianto;
 - Se previsto dal progetto, l'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;
 - La data di inizio lavori, la data attesa di fine lavori e la data attesa di entrata in esercizio a seguito della Riconversione;
- d. Per ciascuno dei SdS in Potenziamento di cui all'Articolo 7.4:
- I. Una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
 - Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 7.4, lettere a, b, c, d;
 - Contenga l'impegno di cui all'Articolo 7.4, lettera e;
 - II. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione come indicati in GAUDI;
 - III. La Potenza massima, la Potenza minima, la Massima energia accumulabile e il Rendimento di carica-scarica precedenti all'intervento di Potenziamento;

- IV. La Potenza massima, la Potenza minima, la Massima energia accumulabile e il Rendimento di carica-scarica successivi all'intervento di Potenziamento;
- V. Un piano di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di Potenziamento e che giustifichi le differenze tra quanto dichiarato ai punti III e IV della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve contenere almeno uno dei seguenti interventi e le relative informazioni tecniche:
- Il potenziamento del sistema di sollevamento dell'acqua;
 - L'ampliamento delle opere idrauliche appartenenti all'impianto;
 - L'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;
 - La data di inizio lavori, la data attesa di fine lavori e la data attesa di entrata in esercizio a seguito del Potenziamento.
- 8.2. Almeno 10 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE la documentazione attestante la costituzione della garanzia pre-asta secondo quanto stabilito dall'Articolo 31.
- 8.3. Terna verifica la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione forniti in fase di qualifica. Nel caso in cui i dati e/o la documentazione siano irregolari o incompleti, Terna comunica al Partecipante gli adempimenti necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, Terna esclude il Partecipante dalla Procedura concorsuale, fornendo adeguata motivazione.

CAPO III SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL MACSE**Articolo 9 Verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita**

- 9.1. Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento, anche tramite ispezioni, le dichiarazioni rese e la documentazione fornita dal soggetto in relazione alla partecipazione al MACSE.
- 9.2. Qualora, a seguito di tali verifiche, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione, Terna esclude il soggetto dalla Procedura concorsuale e/o dispone la decadenza dello stesso da ogni eventuale diritto acquisito relativamente ai SdS cui tali informazioni non veritiere si riferiscono, fornendo adeguata motivazione. In tal caso, il soggetto è tenuto a restituire a Terna tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza diritto, maggiorando l'importo degli eventuali interessi calcolati in base al tasso Euribor a 12 mesi aumentato dell'1%, fermo restando quanto previsto dal Contratto e salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 10 Sospensione ed esclusione dal MACSE

- 10.1. Terna può sospendere dal MACSE un Partecipante in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Disciplina. In tal caso, il soggetto non può partecipare alle Procedure concorsuali che si svolgono nel periodo di sospensione.
- 10.2. Terna revoca la sospensione qualora vengano meno i presupposti della stessa.
- 10.3. Decorsi 6 mesi dalla sospensione del Partecipante senza che quest'ultimo abbia adempiuto a quanto previsto dalla Disciplina, Terna ne dispone l'esclusione dal MACSE.
- 10.4. Decorsi 5 anni dall'esclusione, il soggetto può essere riammesso al MACSE, presentando una nuova richiesta di ammissione secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO

CAPO I ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Articolo 11 Calcolo della Capacità qualificata

11.1. Sulla base dei dati e della documentazione forniti dal Partecipante ai sensi dell'Articolo 8 ed entro il termine di cui all'Articolo 12.4, la Capacità qualificata di un SdS è pari:

- a. Nel caso di un SdS nuovo o in Riconversione, alla Massima energia accumulabile;
- b. Nel caso di un SdS in Potenziamento, alla differenza tra la Massima energia accumulabile successiva all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto IV, e la Massima energia accumulabile precedente all'intervento di Potenziamento di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto III.

Proposta integrativa per il calcolo della Capacità qualificata

La Disciplina prevede il calcolo della Capacità qualificata sulla base dell'incremento della Massima energia accumulabile, escludendo quindi interventi di Potenziamento, svolti su impianti di pompaggio esistenti, che comportino esclusivamente un aumento, maggiore o uguale al 15%, di Potenza minima (in valore assoluto) – vale a dire solo un potenziamento del sistema di sollevamento dell'acqua.

Alternativamente, relativamente a questo caso specifico, la Capacità qualificata potrebbe essere calcolata come il prodotto tra:

- L'incremento della Potenza minima (in valore assoluto);
- La Durata target definita per quella Procedura concorsuale;
- Uno specifico coefficiente $<0,2$ definito da Terna nel Documento fabbisogni.

Articolo 12 Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste

- 12.1. Terna trasmette al MASE il Documento fabbisogni e, previa consultazione, la Relazione tecnica affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, il Documento fabbisogni e la Relazione tecnica si intendono tacitamente approvati.
- 12.2. Almeno 180 giorni prima, Terna pubblica sul proprio sito internet la data di Avvio della Procedura concorsuale.
- 12.3. Almeno 180 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito internet:
- a. Le versioni del Documento fabbisogni e della Relazione tecnica, approvate dal MASE, rilevanti ai fini dello svolgimento della Procedura concorsuale;
 - b. Per ciascuna asta, il contingente assegnabile così come definito sulla base del Documento fabbisogni e della Relazione tecnica di cui alla lettera a del presente comma.
- 12.4. Almeno 15 giorni prima dell'Avvio della Procedura Concorsuale, previa verifica dei dati e della documentazione di cui all'Articolo 8, Terna comunica al Partecipante, tramite il Portale MACSE, il valore della Capacità qualificata di ciascun SdS.

Articolo 13 Determinazione dei contingenti assegnabili in ciascuna asta

- 13.1. I contingenti relativi alle diverse aste facenti parte di una stessa Procedura concorsuale sono definiti come segue:
- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il contingente coincide con il minimo tra:
 - I. Il Fabbisogno definito per il primo anno di consegna di tale asta;

- II. L'80% della capacità di stoccaggio afferente a tecnologie abilitate a partecipare a tale asta che, sulla base delle informazioni ricevute dal MASE, ha ottenuto le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio e, laddove previste dalla normativa vigente, le concessioni.
- b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori:
 - I. Se il Periodo di pianificazione di un'asta è superiore di almeno 2 anni a quello dell'asta con Periodo di pianificazione immediatamente inferiore, il contingente assegnabile coincide con la differenza tra il Fabbisogno definito per il primo anno di consegna di tale asta e quello definito per l'anno precedente;
 - II. Se il Periodo di pianificazione di un'asta è superiore di un solo anno a quello dell'asta con Periodo di pianificazione immediatamente inferiore, il contingente assegnabile coincide con la differenza tra il Fabbisogno definito per il primo anno di consegna di tale asta e quello definito per l'anno precedente, incrementato di quanto non assegnato nell'asta con Periodo di pianificazione immediatamente inferiore.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'ASTA

Articolo 14 Finalità e caratteristiche delle aste

- 14.1. Le aste hanno l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni sull'interno sistema.
- 14.2. Le aste si configurano come aste a singola sessione.

Articolo 15 Curva di domanda

- 15.1. Per ciascuna asta, la curva di domanda è perfettamente anelastica e corrisponde al contingente di cui all'Articolo 13.

Articolo 16 Presentazione delle Offerte

- 16.1. Ciascun SdS qualificato partecipa all'asta relativa alla Tecnologia di riferimento di appartenenza. I SdS nuovi di cui all'Articolo 7.2 partecipano all'asta con Periodo di pianificazione più breve tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale.
- 16.2. Per ciascun SdS qualificato, il Partecipante inserisce sul Portale MACSE una sola Offerta.
- 16.3. La quantità offerta per un dato SdS deve essere non superiore alla Capacità qualificata per quello stesso SdS.
- 16.4. Il Premio offerto, moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e in scarica di cui all'Articolo 17.2, deve essere non superiore al Premio di riserva relativo all'asta nella quale il SdS è stato offerto, così come definito dall'Autorità.
- 16.5. Qualora il Partecipante presenti un'Offerta non conforme ai criteri di cui ai commi 16.2, 16.3, 16.4, Terna considera:
- a. Come quantità, la Capacità qualificata;
 - b. Come Premio, un valore che, moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e in scarica di cui all'Articolo 17.2, sia pari al Premio di riserva relativo all'asta alla quale partecipa.
- 16.6. È previsto un periodo di 20 minuti per l'inserimento delle Offerte, al quale segue un periodo di 10 minuti in cui ciascun Partecipante può visualizzare le proprie Offerte e segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del Portale MACSE, eventuali errori materiali.
- 16.7. Qualora non pervenga alcuna segnalazione nei tempi previsti, l'Offerta presentata si intende irrevocabile ai sensi dell'Articolo 1329 del Codice civile e non può essere oggetto di successive contestazioni.

Articolo 17 Curva di offerta

- 17.1. Nel Documento fabbisogni in vigore al momento della Procedura concorsuale vengono definiti i livelli *target* di Durata in carica e in scarica.
- 17.2. Per Durate in carica e in scarica diverse da quella *target*, il Documento fabbisogni definisce dei coefficienti che permettano di tenere conto delle diverse prestazioni in termini di Potenza minima e Potenza massima fornite dal SdS.
- 17.3. Ai fini del calcolo della Durata in carica e in scarica si utilizzano:
- a. Nel caso di SdS nuovi, i valori di Potenza massima, Potenza minima (in valore assoluto) e Massima energia accumulabile di cui all'Articolo 8.1, lettera a, punto V o di cui all'Articolo 8.1, lettera b, punto V;
 - b. Nel caso di SdS in Riconversione, i valori di Potenza massima, Potenza minima (in valore assoluto) e Massima energia accumulabile di cui all'Articolo 8.1, lettera c, punto V;
 - c. Nel caso di SdS in Potenziamento, i valori di Massima energia accumulabile, Potenza massima e minima (in valore assoluto) di cui all'Articolo 8.1, lettera d, punto IV.
- 17.4. Nel Documento fabbisogni in vigore al momento della Procedura concorsuale, vengono definiti un insieme di coefficienti che quantificano le variazioni di efficienza per il sistema elettrico, conseguenti alla selezione di Offerte relative a SdS localizzati in Aree diverse.
- 17.5. Ai fini della costruzione della curva di offerta, il Premio offerto dal titolare del SdS è moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e in scarica di cui al comma 17.2 e per i coefficienti di cui al comma 17.4.
- 17.6. Per ciascuna asta, la curva di offerta è costituita ordinando in senso non decrescente i prodotti di cui al comma 17.5, senza distinzione tra SdS nuovi, in Riconversione o in Potenziamento.

Articolo 18 Algoritmo di selezione delle Offerte

- 18.1. Per ciascuna asta, Terna seleziona le Offerte in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente col rispetto dei parametri definiti al comma 18.2.
- 18.2. Per ciascuna asta, Terna definisce nel Documento fabbisogni:
- a. Per ciascuna Area, il quantitativo minimo del contingente di cui all'Articolo 12.3, lettera b, che deve essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;
 - b. Per ciascuna Area, il quantitativo massimo del contingente di cui all'Articolo 12.3, lettera b, che può essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area.
- 18.3. Per l'asta con Periodo di pianificazione più breve e per ciascuna Area, il quantitativo assegnato ai SdS di cui all'Articolo 7.2 non può essere superiore al 10% del contingente complessivamente assegnato nella medesima Area.
- 18.4. In caso di selezione, al Partecipante è riconosciuto un Premio pari a quello offerto secondo il criterio *pay-as-bid*, senza tenere conto dell'applicazione dei coefficienti di cui all'Articolo 17.2 e all'Articolo 17.4.
- 18.5. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, qualora in corrispondenza del Premio marginale la quantità complessivamente offerta sia superiore alla domanda espressa da Terna:
- a. Nel caso di un'unica Offerta presentata al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente tale offerta fino a copertura della domanda;
 - b. Nel caso di più Offerte presentate al Premio marginale, Terna seleziona l'insieme di offerte che, se accettate integralmente, consente di non superare la domanda e di minimizzare la differenza tra quest'ultima e la quantità complessivamente accettata. Successivamente, tra le ulteriori Offerte

presentate al Premio marginale, Terna seleziona parzialmente quella caratterizzata da quantità più bassa. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima quantità, Terna applica il criterio del sorteggio.

In ogni caso, l'assegnazione è effettuata per valori interi di MWh.

Articolo 19 Comunicazioni in esito all'asta

- 19.1. Al termine di ciascuna asta, tramite il Portale MACSE, Terna comunica a ciascun Partecipante, per ciascun SdS selezionato, la Capacità selezionata e il valore del Premio.
- 19.2. Entro il medesimo termine di cui al comma 19.1, Terna rende disponibile sul Portale MACSE e sul proprio sito internet le seguenti informazioni:
 - a. Per ciascuna Area, la Capacità complessivamente selezionata, il Premio medio ponderato e il Premio marginale;
 - b. Per ciascun SdS selezionato, l'Assegnatario, l'Area e la Capacità selezionata.
- 19.3. Nel caso di accettazione parziale di cui all'Articolo 18.5, l'Assegnatario ha la facoltà di non assumere l'impegno di capacità. In tal caso, entro 2 giorni dalla comunicazione di cui al comma 19.1, l'Assegnatario deve darne comunicazione a Terna. Decorso tale termine, l'impegno di capacità si intende assunto dall'Assegnatario.
- 19.4. Qualora l'esercizio della facoltà di cui al comma 19.3 determini la variazione della Capacità complessivamente selezionata, del Premio medio ponderato e/o del Premio marginale nell'Area, Terna aggiorna le informazioni di cui al comma 19.2.

TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI

CAPO I OBBLIGHI

Articolo 20 Obblighi degli Assegnatari

- 20.1. Entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 19.1 o dal decorso dei termini previsti all'Articolo 19.3 in caso di accettazione parziale, l'Assegnatario deve:
- a. Inviare a Terna il Contratto relativo alla Tecnologia di riferimento dell'asta nell'ambito della quale risulti assegnatario, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
 - b. Inviare a Terna l'Accordo attuativo del Contratto di cui alla lettera a del presente comma, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
 - c. Presentare la garanzia post-asta di cui all'Articolo 35, inserendo sul Portale MACSE la relativa documentazione;
 - d. Versare il contributo al fondo di garanzia di cui all'Articolo 39, inserendo sul Portale MACSE la relativa documentazione.
- 20.2. Nel caso in cui l'Assegnatario abbia già stipulato il Contratto per la medesima Tecnologia di riferimento ad esito di una precedente asta, l'Assegnatario è tenuto a presentare solo la documentazione di cui al comma 20.1, lettere b, c, d.
- 20.3. Con riferimento a ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto ad inviare a Terna entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo, una relazione che descriva lo stato di avanzamento dei lavori, redatta ai sensi dell'Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 20.4. L'Assegnatario è soggetto all'Obbligo di realizzazione e all'Obbligo di disponibilità, secondo quanto previsto dalla presente Disciplina.
- 20.5. Ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui ai commi 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, i SdS di cui all'Articolo 7.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento dell'asta nella quale sono risultati assegnatari.

Entrata in vigore del TIDE

La Disciplina prevede che ciascun Partecipante qualifichi un SdS singolo, con cui – in caso di assegnazione - dovrà soddisfare l'Obbligo di Realizzazione e l'Obbligo di disponibilità. Con l'entrata in vigore del TIDE, considerato che gli SdS contrattualizzati attraverso il presente meccanismo potranno abilitarsi a MSD come UAS o UVAN, l'Obbligo di disponibilità potrà essere assolto sia per singolo SdS (UAS) sia tramite aggregato (UVAN).

Articolo 21 Verifica degli obblighi

- 21.1. Per ciascun SdS diverso dai SdS in Potenziamento, l'Obbligo di realizzazione si intende adempiuto se, entro l'inizio del Periodo di consegna, l'Assegnatario o l'utente del dispacciamento da esso delegato è abilitato a formulare offerte sul MSD per l'intera Potenza massima, Potenza minima e Massima energia accumulabile contrattualizzata con riferimento a detto SdS.
- 21.2. Per ciascun SdS in Potenziamento, l'Obbligo di realizzazione si intende adempiuto se, entro l'inizio del Periodo di consegna, l'Assegnatario o l'utente del dispacciamento da esso delegato è abilitato a formulare offerte sul MSD anche relativamente all'aumento di Potenza massima, Potenza minima (in valore assoluto) e Massima energia accumulabile contrattualizzato con riferimento a detto SdS.
- 21.3. All'avvio del Periodo di consegna, la Capacità impegnata per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso di cui all'Articolo 22 è soggetta all'Obbligo di

disponibilità. In caso di inadempimento, l'Assegnatario è tenuto al pagamento della penale per indisponibilità di cui all'Articolo 26.

- 21.4. Quanto stabilito al comma 21.3 si applica anche nel caso in cui, all'avvio del Periodo di consegna, l'Assegnatario non abbia ancora adempiuto all'Obbligo di realizzazione in relazione ad un SdS contrattualizzato.
- 21.5. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Obbligo di disponibilità si intende adempiuto se, per l'intero Periodo di consegna, l'Assegnatario o l'utente del dispacciamento da esso delegato dichiara – sui sistemi informatici Terna – valori di Potenza massima, Potenza minima (in valore assoluto), Massima energia accumulabile e Rendimento di carica-scarica almeno pari a quelli dichiarati in fase di qualifica ai sensi dell'Articolo 8.
- 21.6. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è esonerato dall'Obbligo di disponibilità per la quota parte di Capacità impegnata:
- a. Soggetta a vincoli di offerta imposti ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete; e/o
 - b. Che risulta indisponibile, nei limiti del Livello efficiente di indisponibilità definito nella Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.
- 21.7. Ai fini della determinazione del Livello efficiente di indisponibilità, i SdS di cui all'Articolo 7.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento dell'asta nella quale sono risultati assegnatari.
- 21.8. Ai fini dell'esonero dall'Obbligo di disponibilità ai sensi comma 21.6, lettera b, l'Assegnatario o l'utente del dispacciamento da esso delegato è tenuto a comunicare a Terna l'indisponibilità secondo le modalità definite dal Codice di Rete ed almeno 5 giorni prima dell'asta di allocazione dei Contratti di *time shifting* giornalieri di cui all'Allegato 6.

- 21.9. Nel caso di un SdS parzialmente contrattualizzato, i vincoli di offerta e le indisponibilità di cui al comma 21.6 si intendono prioritariamente riferiti alla quota parte non contrattualizzata del SdS.
- 21.10. Ai fini dell'adempimento all'Obbligo di disponibilità, in ciascun quarto d'ora del Periodo di consegna, l'Assegnatario o l'utente del dispacciamento da esso delegato è altresì tenuto ad offrire sul MSD la Capacità impegnata relativa a ciascun SdS nel rispetto dei seguenti limiti di prezzo:
- a. Prezzo minimo a scendere: definito su base giornaliera, è pari al minimo tra i prezzi zonalmente osservati sul MGP nello stesso giorno nella zona in cui il SdS è localizzato, diminuito del 20%;
 - b. Prezzo massimo a salire: definito su base giornaliera, è pari al massimo tra i prezzi zonalmente osservati sul MGP nello stesso giorno nella zona in cui il SdS è localizzato, aumentato del 20% e diviso per il Rendimento di carica-scarica della Tecnologia di riferimento di appartenenza, così come definito nella Relazione tecnica relativa alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.
- 21.11. Qualora l'Assegnatario o l'utente del dispacciamento da esso delegato presenti un'offerta sul MSD non conforme a tali limiti di prezzo, l'offerta viene rettificata dal GME imponendo:
- a. Un prezzo a scendere pari al prezzo definito al comma 21.10, lettera a);
 - b. Un prezzo a salire pari al prezzo definito al comma 21.10, lettera b).

CAPO II RECESSO

Articolo 22 Diritto di recesso

- 22.1. Durante il Periodo di pianificazione e, comunque, entro la data in cui si verifica l'adempimento all'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario può esercitare, previa

comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo eletto da Terna quale domicilio, il diritto di recesso in relazione alla Capacità impegnata di un SdS contrattualizzato o a parte di essa, purché espressa in valori interi di MWh.

22.2. Il recesso è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 22.1.

22.3. L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento di un importo in favore di Terna pari al prodotto tra:

- a. La Capacità impegnata per la quale si è esercitato il diritto di recesso;
- b. Il Premio di riserva dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le modalità previste all'Articolo 23.2;
- c. Il minore tra:
 - I. Il numero di anni, arrotondato per eccesso, che intercorrono tra la data di ricevimento da parte di Terna della comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso e la data di svolgimento dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato;
 - II. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

22.4. Durante il Periodo di consegna, l'Assegnatario non può esercitare il diritto di recesso.

CAPO III REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 23 Corrispettivo fisso

23.1. Per ciascun Contratto, il corrispettivo fisso che l'Assegnatario ha diritto a ricevere in ogni mese del Periodo di consegna è pari a:

$$CF = \sum_{i=1}^N \frac{P_i}{12} * Q_i$$

Dove Q_i e P_i sono rispettivamente la Capacità Impegnata (per cui non sia stato esercitato il diritto di recesso) e il Premio relativo all' i -esimo SdS contrattualizzato nell'ambito del Contratto.

- 23.2. Il Premio di ciascun SdS è rivalutato su base mensile sulla base del prodotto tra:
- La variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e gli impiegati, al netto dei tabacchi, così come pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica;
 - La Quota OPEX.

Articolo 24 Margine di contribuzione

- 24.1. Il margine di contribuzione che, in ciascun mese m del Periodo di consegna, un SdS contrattualizzato realizza sul MSD è pari a:

$$MC_m = \sum_{j=1}^K [(P_{Upj} * Q_{Upj}) - (P_{Downj} * Q_{Downj})] + \min(0; MC_{m-1})$$

Dove:

- MC_m è il margine di contribuzione realizzato nel mese m ;
- K è il numero di quarti d'ora inclusi nel mese m ;
- Q_{Upj} è pari al minimo tra la quantità accettata a salire nel j -esimo quarto d'ora e il rapporto tra la Capacità Impegnata e il numero di quarti d'ora compresi nella Durata in scarica del SdS;
- P_{Upj} è il prezzo medio ponderato a salire a cui è stata accettata la quantità Q_{Upj} nel j -esimo quarto d'ora;

- e. Q_{Down_j} è pari al minimo tra la quantità accettata a scendere nel j -esimo quarto d'ora e il rapporto tra la Capacità Impegnata e il numero di quarti d'ora compresi nella Durata in carica del SdS;
 - f. P_{Down_j} è il prezzo medio ponderato a scendere a cui è stata accettata la quantità Q_{Down_j} nel j -esimo quarto d'ora;
 - g. MC_{m-1} è il margine di contribuzione realizzato nel mese precedente.
- 24.2. Nel caso di un SdS parzialmente contrattualizzato, qualora in un dato quarto d'ora la quantità accetta a salire (scendere) sul MSD sia superiore al rapporto tra la Capacità impegnata e il numero di quarti d'ora inclusi nella Durata in scarica (in carica) del SdS, $P_{Up_j}(P_{Down_j})$ è calcolato a partire dalle quantità accettate a prezzi minori (maggiori).
- 24.3. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna, su base mensile, il 95% del margine di contribuzione, se positivo, ottenuto dalla Capacità impegnata in esito all'accettazione di offerte sul MSD.

Articolo 25 Penale per mancata realizzazione

- 25.1. Qualora l'Assegnatario, alla fine del Periodo di consegna, non abbia ancora adempiuto all'Obbligo di realizzazione relativo ad un SdS contrattualizzato, l'Assegnatario stesso è tenuto al pagamento della penale per mancata realizzazione.
- 25.2. Tale penale è pari al prodotto tra:
- a. La Capacità impegnata per la quale non è stato adempiuto l'Obbligo di realizzazione, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le modalità previste all'Articolo 23.2;

- c. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione dell'asta con Periodo di pianificazione più breve tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

Articolo 26 Penale per indisponibilità

26.1. In ciascun anno di calendario incluso nel Periodo di consegna, le indisponibilità del SdS comportano il pagamento, da parte dell'Assegnatario, della penale per indisponibilità nei seguenti casi:

- a. Qualora il SdS abbia già superato il Livello efficiente di indisponibilità e l'indisponibilità sia comunicata secondo le modalità definite dal Codice di Rete ed entro 5 giorni prima dell'asta di allocazione dei Contratti di *time shifting* giornalieri;
- b. Indipendentemente dal superamento del Livello efficiente di indisponibilità, qualora l'indisponibilità, seppur comunicata secondo le modalità definite dal Codice di Rete, non sia comunicata entro 5 giorni prima dell'asta di allocazione dei Contratti di *time shifting* giornalieri.

26.2. In ciascun anno di calendario, nei casi di cui al comma 26.1, la penale di indisponibilità è pari a:

- a. Per ciascuno dei primi 2000 quarti d'ora in cui l'SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / 8760 * 4 \right) * 1,2 * Q_{ind};$$

- b. Per ciascuno dei 4000 quarti d'ora eccedenti la soglia di cui alla lettera a del presente comma in cui l'SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / 8760 * 4 \right) * 1,5 * Q_{ind};$$

- c. Per ciascuno dei 6000 quarti d'ora eccedenti la soglia di cui alla lettera b del presente comma in cui l'SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / 8760 * 4 \right) * 2 * Q_{ind};$$

- d. Per ciascun quarto d'ora eccedente la soglia di cui alla lettera c del presente comma e in cui l'SdS risulti almeno parzialmente indisponibile e comunque fino al raggiungimento del massimale annuo di cui al comma 26.4:

$$\left(\text{Premio di riserva} / 8760 * 4 \right) * 2,5 * Q_{ind}.$$

26.3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al comma 26.2, vale quanto segue:

- a. *Premio di riserva* è il Premio di riserva dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le modalità previste all'Articolo 23.2;
- b. Q_{ind} è pari al massimo tra:
- I. La differenza tra la Massima energia accumulabile dichiarata in fase di qualifica e progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza, e quella effettivamente disponibile sui sistemi Terna in quel quarto d'ora;
 - II. La differenza tra la Potenza massima dichiarata in fase di qualifica e quella effettivamente disponibile sui sistemi Terna in quel quarto d'ora, moltiplicata per la Durata in scarica;
 - III. La differenza tra la Potenza minima (in valore assoluto) dichiarata in fase di qualifica e quella effettivamente disponibile sui sistemi Terna in quel quarto d'ora, moltiplicata per la Durata in carica;
 - IV. La differenza tra il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica e progressivamente ridotto per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza e quello effettivamente disponibile sui sistemi Terna in quel

quarto d'ora, moltiplicata per la Massima energia accumulabile dichiarata in fase di qualifica.

- 26.4. In ciascun mese, Terna determina il valore della penale per indisponibilità di cui al comma 26.2 in modo tale che, per ogni SdS, l'importo complessivo di tale penale nell'anno di calendario non superi il prodotto tra:
- a. La Capacità impegnata del SdS, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le modalità previste all'Articolo 23.2;
 - c. Un fattore pari 1,2.

Articolo 27 Penale in caso di risoluzione contrattuale

- 27.1. Nel caso in cui Terna proceda alla risoluzione del Contratto e/o del/i relativi Accordo/i attuativi, secondo quanto previsto dal Contratto stesso, l'Assegnatario è tenuto al pagamento di una penale pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato oggetto di risoluzione, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le modalità previste all'Articolo 23.2;
 - c. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

Articolo 28 Sospensione dei pagamenti

- 28.1. Qualora l'Assegnatario risulti inadempiente alle obbligazioni di pagamento originate dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi, Terna sospende il pagamento delle rate del Corrispettivo fisso relativo a qualunque Contratto di cui l'Assegnatario sia parte

contraente fino alla completa regolazione economica di quanto dovuto a Terna dall'Assegnatario stesso.

Articolo 29 Modalità di fatturazione e pagamento

29.1. Le modalità di fatturazione e pagamento sono definite nel Contratto.

TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 30 Sistema delle garanzie

- 30.1. Nell'ambito del MACSE, Terna svolge il ruolo di controparte centrale e gestisce il sistema delle garanzie.
- 30.2. Il sistema delle garanzie è costituito da:
- a. Le garanzie pre-asta di cui al Capo II del presente Titolo;
 - b. Le garanzie post-asta di cui al Capo III del presente Titolo;
 - c. Il fondo di garanzia di cui al Capo IV del presente Titolo.
- 30.3. Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli Assegnatari, Terna ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità e, fatte salve eventuali disposizioni dell'Autorità in merito, provvede al recupero attraverso il corrispettivo di cui all'Articolo 14 dell'Allegato A della Delibera.

CAPO II GARANZIA PRE-ASTA

Articolo 31 Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta

- 31.1. Per ciascuna asta, il Partecipante deve costituire, entro il termine stabilito all'Articolo 8.2, una garanzia pre-asta di importo pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità qualificata di ciascun SdS qualificato, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta con Periodo di pianificazione più breve tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale;
 - c. Una percentuale pari al 10%.

Articolo 32 Forma e durata della garanzia pre-asta

- 32.1. Ciascun Partecipante è tenuto a costituire la garanzia pre-asta nella forma di deposito cauzionale infruttifero.
- 32.2. Entro 15 giorni dal termine stabilito all'Articolo 20.1, Terna restituisce a ciascun Partecipante la garanzia pre-asta.

Articolo 33 Verifica della garanzia pre-asta

- 33.1. Qualora il Partecipante costituisca una garanzia pre-asta inferiore a quanto previsto all'Articolo 31, Terna invia al Partecipante una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 33.2. Il Partecipante è tenuto a provvedere all'integrazione entro 4 giorni dal momento della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna esclude il Partecipante dall'asta in relazione alla quale l'importo della garanzia pre-asta risulti insufficiente.

Articolo 34 Escussione della garanzia pre-asta

- 34.1. Terna escute la garanzia pre-asta costituita dal Partecipante nei seguenti casi:
- a. Qualora il Partecipante assegnatario non stipuli il Contratto e/o il relativo Accordo attuativo relativi alla Capacità selezionata, secondo le modalità e i termini previsti all'Articolo 20.1;
 - b. Qualora a seguito di verifiche effettuate ai sensi dall'Articolo 9 prima della stipula del Contratto e/o dell'Accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita.

CAPO III GARANZIA POST-ASTA

Articolo 35 Determinazione dell'importo della garanzia post-asta

35.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario deve costituire o integrare, entro il termine stabilito all'Articolo 20.1, una o più garanzie post-asta di importo complessivo pari alla somma dei prodotti tra:

- a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, espressa in MWh;
- b. Il Premio di riserva dell'asta con Periodo di pianificazione più breve tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- c. La durata, espressa in anni, del Periodo di pianificazione dell'asta con Periodo di pianificazione più breve tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- d. Una percentuale pari al 15%.

35.2. L'importo complessivo della garanzia post-asta richiesta all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le modalità previste all'Articolo 23.2.

Articolo 36 Forme e durata della garanzia post-asta

36.1. Le garanzie post-asta devono essere costituite, alternativamente, nella forma di:

- a. Deposito cauzionale infruttifero;
- b. Fideiussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 5, emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano, direttamente o per mezzo della propria società controllante ai sensi dei commi 1 e 2 dell'Articolo 2359 del Codice civile, un rating di lungo periodo uguale o

superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's, Fitch e Moody's Investor Service.

- 36.2. Le garanzie post-asta costituite nella forma di fideiussione bancaria devono avere durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno appartenente al Periodo di consegna e, comunque, fino alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.
- 36.3. In alternativa a quanto previsto al comma 36.2, è consentita la presentazione di una o più garanzie post-asta aventi durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'anno di inizio validità delle garanzie stesse. Le garanzie post-asta si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno – per ogni anno del Periodo di consegna – con una durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo, salvo revoca da parte dell'Istituto bancario emittente. In tal caso, l'Assegnatario dovrà:
- a. Comunicare l'avvenuta revoca con un anticipo di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza;
 - b. Prestare una nuova garanzia post-asta con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza.
- 36.4. L'importo delle garanzie post-asta può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.
- 36.5. Fermo restando quanto previsto al comma 36.4, le garanzie post-asta sono restituite, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 37 Verifica della garanzia post-asta

- 37.1. Qualora le garanzie post-asta non siano costituite entro il termine stabilito all'Articolo 20.1, l'Assegnatario decade dall'assegnazione e il Contratto e/o l'Accordo attuativo non sono stipulati.

- 37.2. Qualora l'importo delle garanzie post-asta già costituite sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 35, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 37.3. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, si applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 38 Escussione della garanzia post-asta

- 38.1. Le garanzie post-asta prestate dall'Assegnatario si considerano cumulativamente ai fini della copertura delle obbligazioni previste nel Contratto e nei relativi Accordi attuativi.
- 38.2. Terna escute le garanzie post-asta qualora l'Assegnatario non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi. In tal caso, qualora l'Assegnatario non provveda entro 10 giorni al reintegro richiesto, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

CAPO IV FONDO DI GARANZIA

Articolo 39 Determinazione del contributo al fondo di garanzia

- 39.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario è tenuto a versare a Terna, entro il termine stabilito all'Articolo 20.1, un contributo al fondo di garanzia pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità impegnata di ogni SdS contrattualizzato espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta con Periodo di pianificazione più breve tra quelle indette all'interno della Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
 - c. Una percentuale pari al 15%.

- 39.2. L'importo del contributo al fondo di garanzia richiesto all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le modalità previste all'Articolo 23.2.

Articolo 40 Forma e durata del fondo di garanzia

- 40.1. Terna costituisce un unico fondo di garanzia per il MACSE, in cui confluiscono i contributi versati da ciascun Assegnatario con riferimento a tutti i Contratti da quest'ultimo stipulati.
- 40.2. L'Assegnatario è tenuto a versare un contributo al fondo di garanzia nella forma di deposito cauzionale fruttifero.
- 40.3. Il tasso di interesse riconosciuto da Terna all'Assegnatario è pari al tasso riconosciuto dall'Istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo di garanzia stesso. Il pagamento degli interessi è al netto degli oneri fiscali ed avviene con cadenza annuale.
- 40.4. L'importo del contributo al fondo di garanzia può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.
- 40.5. Fermo restando quanto previsto al comma 40.4, il contributo al fondo di garanzia viene restituito, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 41 Verifica del contributo al fondo di garanzia

- 41.1. Qualora il contributo al fondo di garanzia non sia versato entro il termine stabilito all'Articolo 20.1, l'Assegnatario decade dall'assegnazione e il Contratto e/o l'Accordo attuativo non sono stipulati.

- 41.2. Qualora il contributo già versato al fondo di garanzia sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 39.1, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 41.3. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 42 Utilizzo del fondo di garanzia

- 42.1. L'utilizzo del fondo di garanzia da parte di Terna è subordinato all'escussione di tutte le garanzie post-asta costituite dall'Assegnatario nell'ambito del Contratto cui si riferisce l'inadempimento.
- 42.2. In caso di utilizzo del fondo di garanzia per fare fronte all'inadempimento di un Assegnatario, Terna utilizza i diversi contributi secondo il seguente ordine:
- a. I contributi al fondo di garanzia versati dall'Assegnatario inadempiente;
 - b. I contributi al fondo di garanzia versati dagli altri Assegnatari.
- 42.3. Nel caso in cui Terna utilizzi i contributi al fondo di garanzia versati dagli Assegnatari diversi da quello inadempiente, il prelievo sui loro contributi è calcolato in maniera proporzionale al contributo complessivamente dovuto da ciascuno di essi, così come valutato al momento del prelievo, ferme restando le azioni legali nei confronti dell'Assegnatario inadempiente volte al recupero delle somme corrispondenti a tali prelievi.
- 42.4. Qualora Terna utilizzi il contributo al fondo di garanzia di un Assegnatario, quest'ultimo è tenuto a provvedere all'integrazione dello stesso entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta di integrazione da parte di Terna. In caso di mancata integrazione entro i suddetti termini, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 43 Disposizioni transitorie**

43.1. Fino a diversa comunicazione di Terna, per ciascuna Area, il quantitativo di cui all'Articolo 18.2, lettera a coincide con il quantitativo di cui all'Articolo 18.2, lettera b.